

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA CONSEGNA DI ALIMENTI A DOMICILIO DA PARTE DI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

In esecuzione dell'Ordinanza del Presidente Bonaccini Stefano, Atto n.32 del 10/03/2020, "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19"

Buongiorno a Voi,

operatori del settore alimentare,

vogliamo porre l'attenzione sulle disposizioni che regolano la consegna a domicilio di alimenti sotto il profilo igienico sanitario, **unica modalità in cui oggi possono essere svolte le Vostre attività**, a seguito delle disposizioni emanate e conseguenti limiti posti .

A coloro che si apprestano ad effettuare consegne di alimenti a domicilio va fatto presente quanto segue :

- ✓ **qualora già registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 per attività di preparazione e vendita/somministrazione di alimenti**, ed in possesso quindi di notifica sanitaria apposita – documento imprescindibile e del quale dovete essere già in possesso in quanto indispensabile – **non va presentata altra documentazione**, ma semplicemente dovete inserire nelle vostre procedure di autocontrollo questa modalità di consegna, anche nel caso che tale autocontrollo sia effettuato in regime semplificato ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.1869/2008;
- ✓ nella descrizione occorrerà specificare in quale maniera viene effettuata la consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare) conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle temperature previste);
- ✓ nel caso di alimenti preparati dall'operatore stesso, sarà opportuno che questi siano accompagnati dall'elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli allergeni (riportare ad esempio quello che viene descritto nel menù o in generale messo a disposizione dei clienti dall'operatore del settore alimentare all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione).

Nel ricordarvi che siamo sempre disponibili per chiarimenti ed informazioni a Vostro supporto, cogliamo l'occasione per porre in evidenza che con l'Ordinanza in oggetto, confermata ed ampliata con la successiva n. 35 del 14/03/2020, viene stabilito che

1. **la sospensione di cui all'art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 si estende a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto ed a quelle che prevedono l'asporto** (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali a titolo d'esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).
E' pertanto implicito che i vostri esercizi DEVONO ESSERE CHIUSI e l'attività di asporto che vorrete eseguire deve avvenire a porte chiuse e NESSUNO può venire per ordinazioni o altro, né tanto meno consentire l'accesso a chiunque nei locali in cui svolgete attività.
La sospensione implica chiusura delle porte e si ricorda che in caso contrario, si palesa la NON sospensione, il NON rispetto delle norme emanate e si incorre nell'applicazione delle sanzioni previste, compresa la chiusura dell'attività.
2. la consegna presso il domicilio o la residenza del cliente deve essere svolta con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Vi richiamiamo ad un forte senso di responsabilità nel fare la vostra parte per contribuire a contenere il dilagare dell'emergenza sanitaria che ancora dobbiamo affrontare; solo rispettando le disposizioni che vengono impartite potremo arrivare prima alla sua soluzione.

Buon lavoro a tutti,

LA RESPONSABILE SUAP
Doriella Bonini